n. 2 /2022 R.G. ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE



TRIBUNALE ORDINARIO DI BIELLA

Ufficio Fallimentare

Il Tribunale di Biella, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Paola RAVA Presidente

dott.ssa Maria Donata GARAMBONE Giudice rel.

dott. Enrico CHEMOLLO Giudice

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5.7.2022, ha pronunciato il seguente

DECRETO ex ART. 182-bis, co. 7 L.F.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con ricorso ex art. 182bis, co. 6 L.F. depositato in data 5.6.2022 LANIFICIO ANGELICO S.R.L. (C.F. 00163290026) in persona del l.r.p.t., rappresentata la pendenza di trattative con i propri creditori volte alla stipulazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, ha rassegnato le seguenti conclusioni: "[...] l'Ill.mo Tribunale, verificata la propria competenza e la completezza della documentazione depositata dal ricorrente, fissata con decreto l'udienza ex art. 182 bis, comma 7, l. fall., e disposta la comunicazione ai creditori della predetta documentazione, voglia: a) riscontrare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 182-bis, comma 6, l. fall., per pervenire ad un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis, l. fall.; b) disporre, per l'effetto, il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive e di acquisire titoli di prelazione se non concordati; c) assegnare al ricorrente il termine di sessanta giorni per il deposito dell'accordo di ristrutturazione e della relazione redatta dai professionisti a norma dell'art. 182-bis, comma 1, l. fall.".

Il Tribunale, ritenuta la propria competenza a norma dell'art. 9 L.F. e verificata la completezza della documentazione allegata al ridetto ricorso, conformemente a quanto prescritto dagli artt. 182bis, co. 6 e 161, co. 2, lett. a), b), c) e d) L.F., con decreto depositato in data 13.6.2022 ha fissato l'udienza ex art. 182bis, co. 7 L.F. al 5.7.2022.

Le valutazioni già espresse dall'intestato Tribunale nel ridetto decreto possono essere in questa sede integralmente confermate, dandosi atto – in particolare – dell'avvenuto deposito, in allegato al ricorso introduttivo, della seguente documentazione: 1) quella richiesta dall'art. 161, co. 1 e 2 L.F. e segnatamente: a) situazione economico-patrimoniale della società aggiornata al 31.3.2022 (cfr. doc. 3); b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione (cfr. doc. 4 e 5); c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o

RISTRUTTURAZIONI AZIENDALI

personali su beni di proprietà o in possesso della società (cfr. doc. 6); 2) una pluralità di proposte di accordo (diversificate a seconda della categoria di creditori interessata), corredate dalla dichiarazione dall'Amministratore unico e legale rappresentante della società, datata 1.6.2022, avente valore di autocertificazione, attestante che sulle proposte sono in corso trattative con i creditori che rappresentano la totalità dei crediti (cfr. doc. 12-16bis); 3) la dichiarazione, datata 1.6.2022, resa da professionista avente i requisiti di cui all'art. 67, co. 3, lett. d) L.F., attestante: "i. l'invio a tutti i creditori di comunicazione relativa all'intenzione di procedere ad un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F, motivo per cui non vi sono creditori con cui non sono in corso trattative; ii. il mancato diniego alla data odierna all'adesione alle trattative da parte di alcun creditore, ad eccezione di un soggetto, vantante un credito al 31.03.2022 pari ad €. 1,951.86; iii. l'idoneità della proposta ad assicurare l'integrale pagamento dello stesso" (cfr. doc. 17).

A seguito della comunicazione, a cura della società ricorrente, del decreto di fissazione d'udienza e della documentazione depositata a tutti creditori sono pervenuti:

- con pec del 24.6.2022 indirizzata alla Cancelleria fallimentare, il parere sfavorevole alla proposta di accordo di ristrutturazione da parte dell'INPS, previa precisazione del proprio credito;
- con atto depositato nel fascicolo telematico in data 4.7.2022, la precisazione del credito vantato dal Comune di Ronco Biellese che si è riservato di esprimere parere favorevole sulla proposta d'accordo;
- con atto depositato nel fascicolo telematico in data 5.7.2022, la comunicazione di non adesione alla proposta d'accordo da parte del creditore IMCOTEX TEXTILE MACHINERY TRADING S.r.l.. Deve ulteriormente darsi atto che all'udienza del 5.7.2022:
- i difensori della società ricorrente hanno rappresentato che, quanto alla gestione corrente, la società risulta in regola con il pagamento non solo delle retribuzioni e dei contributi dei propri dipendenti (pari a 140 unità), ma anche dei propri fornitori;
- i medesimi difensori hanno altresì rappresentato che l'esposizione debitoria nei confronti degli istituti bancari non si è *medio tempore* aggravata, come confermata dal revisore esterno Deloitte, e che sono in corso serie trattative con l'Erario;
- il difensore del Comune di Ronco Biellese, alla luce del chiarimento del proprio credito accettato dalla società ricorrente, ha dichiarato di aderire alla proposta avanzata nei suoi confronti; medesima adesione è stata dichiarata dal Vice Segretario Generale del Comune di Gaglianico.

Pertanto, alla luce della già accertata completezza documentale ed in considerazione di quanto ulteriormente emerso anche all'udienza da ultimo celebrata, il Tribunale ritiene – conformemente all'accertamento sommario che è chiamato a svolgere in tale fase preliminare – che ricorrano sia i presupposti per pervenire ad un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui al primo comma dell'art. 182bis L.F., sia le condizioni per l'integrale pagamento dei creditori che hanno negato la propria disponibilità a trattare. Sotto tale ultimo profilo, occorre evidenziare che la proposta

RISTRUTTURAZIONI AZIENDALI

indica con chiarezza le risorse necessarie per procedere al pagamento dei creditori non aderenti ed alla ristrutturazione aziendale, individuandole nei proventi della continuità aziendale da parte della società; continuità che, già nell'attualità, sta consentendo alla società la puntuale gestione corrente e che, quindi, in una valutazione prospettica, appare idonea altresì alla soddisfazione della ridetta categoria di creditori

sociali.

Conseguentemente deve essere accolta l'istanza di blocco avanzata dalla società ricorrente e, per l'effetto, deve essere disposto il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive e di acquisire titoli di prelazione se non concordati, assegnando il termine di sessanta giorni per il deposito dell'accordo di ristrutturazione e della relazione redatta dal professionista a norma del primo comma

dell'art. 182 bis L.F..

Con specifico riguardo alla decorrenza del divieto anzidetto, essa deve individuarsi nel giorno dell'iscrizione del presente decreto nel Registro delle Imprese territorialmente competente; quanto, invece, all'applicabilità al termine così concesso della sospensione feriale, il Tribunale ritiene di aderire all'orientamento a ciò favorevole, ricavabile *a contrario* dal principio di diritto statuito dalla nota sentenza della Suprema Corte n. 15435 del 13.6.2018, in considerazione, in particolare, del difetto nel caso di specie di ragioni d'urgenza non risultando pendenti nei confronti della società ricorrente istanze di fallimento.

P.Q.M.

Il Tribunale di Biella nella composizione sopra riportata, visto l'art. 182bis, co. 7 L.F.:

- DISPONE il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive e di acquisire titoli di prelazione se non concordati nei confronti della LANIFICIO ANGELICO S.R.L. in persona del legale

rappresentante p.t.;

- DISPONE che detto divieto decorra dalla data di iscrizione del presente decreto nel Registro delle Imprese territorialmente competente e della quale onera la società ricorrente;

- ASSEGNA alla LANIFICIO ANGELICO S.R.L. in persona del legale rappresentante p.t. il termine di sessanta giorni per il deposito dell'accordo di ristrutturazione e della relazione redatta dal professionista a norma del primo comma dell'art. 182 bis l. f., a decorrere dalla comunicazione del presente decreto reso fuori udienza nei confronti della società medesima di cui onera la Cancelleria.

Così deciso in Biella, nella camera di consiglio del 5.7.2022

Il Giudice rel.

Il Presidente

dott.ssa Maria Donata Garambone

dott.ssa Paola Rava